

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2003/C 317/01	Conclusioni del Consiglio del 27 novembre 2003 sul rafforzamento della cooperazione della comunità in materia di assistenza nel settore della protezione civile	1
2003/C 317/02	Conclusioni del Consiglio del 27 novembre 2003 sul contributo della politica industriale alla competitività europea	2
2003/C 317/03	Risoluzione del Consiglio del 27 novembre 2003 sulla parità di accesso e di partecipazione delle donne e degli uomini alla società dei saperi per la crescita e l'innovazione	6
	Commissione	
2003/C 317/04	Tassi di cambio dell'euro	9
2003/C 317/05	Tassi di cambio dell'euro	10
2003/C 317/06	Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale	11
2003/C 317/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3280 — Air France/KLM) ⁽¹⁾	15
2003/C 317/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3358 — Hogg Robinson/Kuoni) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	16
2003/C 317/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3264 — AngloGold/Ashanti Goldfields) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	17
2003/C 317/10	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3291 — Preem/Skandinaviska Raffinaderi) ⁽¹⁾	18
2003/C 317/11	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3273 — First/Keolis/TPE JV) ⁽¹⁾	18

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia

2003/C 317/12

EUMC — Conti finanziari 2002 19

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Commissione

2003/C 317/13

Bando di gara per la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco proveniente dai paesi terzi 23

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2003

sul rafforzamento della cooperazione della comunità in materia di assistenza nel settore della protezione civile

(2003/C 317/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. RAMMENTANDO gli eventi e le situazioni eccezionali verificatisi di recente, in particolare i grandi incendi di foreste avvenuti nell'estate del 2003 in numerosi Stati membri, nonché il loro tragico bilancio in vite umane — anche tra i vigili del fuoco e i membri delle squadre di soccorso e dei servizi forestali — nonché i danni causati alla salute, all'ambiente, alle infrastrutture e ai beni;
2. CONSIDERANDO la risoluzione del Parlamento europeo, del 4 settembre 2003, sulle conseguenze della canicola estiva, che contiene importanti elementi pertinenti alla protezione civile;
3. ELOGIA la dedizione dei volontari e dei vigili del fuoco coinvolti nelle missioni di lotta e di reazione agli incendi di foreste, altre catastrofi e altri incidenti gravi;
4. SI RALLEGRA delle manifestazioni senza precedenti di concreta solidarietà tra gli Stati membri nel corso dell'estate del 2003, ad esempio mediante l'invio di mezzi sia aerei sia terrestri, che ha dato luogo al più grande numero di interventi di assistenza reciproca mai effettuati nella Comunità;
5. RITIENE che tale solidarietà sia conforme ai risultati della Convenzione europea per quanto attiene all'introduzione nel progetto di trattato costituzionale di disposizioni in materia di protezione civile;
6. PRENDE ATTO dell'impatto positivo della decisione del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitario a favore della protezione civile ⁽¹⁾ sulla cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, che ha tra l'altro reso disponibili sedi per una cooperazione ancor più stretta ed articolata tra gli Stati membri e la Commissione;
7. RICONOSCE il positivo contributo del meccanismo comunitario per la protezione civile istituito ai sensi della decisione 2001/792/CE, Euratom ⁽²⁾ del Consiglio e, in particolare, del Centro di informazione e monitoraggio della Commissione anch'esso istituito ai sensi di detta decisione;
8. ACCOGLIE CON FAVORE gli sforzi compiuti dalla Commissione per realizzare i compiti imposti dal meccanismo comunitario e migliorare le capacità del Centro di informazione e monitoraggio nel far fronte ad emergenze di portata eccezionale;
9. SI COMPIACE che la Commissione abbia annunciato che esaminerà, nel quadro degli strumenti esistenti, le sue attuali capacità di reazione alle catastrofi e agli incidenti naturali e tecnologici e PRENDE ATTO che la stessa proporrà, se del caso, nuovi strumenti;
10. INVITA la Commissione a presentare nei tempi più brevi proposte appropriate, atte a consentire gli sviluppi di cui al punto 9 e a informare tempestivamente il Consiglio in merito alla forma e al calendario delle stesse;
11. SI COMPIACE dell'intenzione della Commissione di consentire nel frattempo al Centro di informazione e monitoraggio di svolgere un ruolo di sostegno dinamico e proattivo allo scopo di facilitare il coordinamento degli Stati membri in eventuali emergenze o minacce future e a tal fine:
 - di identificare i fabbisogni e di esaminare modalità e mezzi atti a dotarlo delle necessarie e adeguate risorse;
 - di proseguire gli sforzi volti a migliorare ulteriormente il funzionamento del Centro di informazione e monitoraggio e ad eliminare le difficoltà di gestione, nonché a modificarne se necessario le procedure; e
12. INVITA inoltre la Commissione a presentare il più presto possibile l'annunciata comunicazione su un approccio comune in materia di prevenzione dei rischi.

⁽¹⁾ Decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53).

⁽²⁾ Decisione (2001/792/CE, Euratom) del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7).

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2003

sul contributo della politica industriale alla competitività europea

(2003/C 317/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

I. IN MERITO ALLE QUESTIONI ORIZZONTALI:

1. RAMMENTANDO CHE:

- la comunicazione della Commissione relativa ad un approccio integrato alla competitività ⁽¹⁾;
- i contenuti della relazione del 2003 sulla competitività ⁽²⁾, del quadro di valutazione delle imprese (2003) ⁽³⁾, del quadro di valutazione dell'innovazione (2003) ⁽⁴⁾, nonché del quadro di valutazione degli aiuti di Stato (2003) ⁽⁵⁾, elaborati dalla Commissione;

2. RICONOSCENDO che:

- un approccio totalmente integrato per rafforzare la competitività necessita di coerenza, sinergie e politiche complementari;
- la competitività industriale è uno dei settori chiave in cui è richiesto tale approccio integrato;
- l'Unione europea e gli Stati membri hanno entrambi un ruolo attivo da svolgere per sviluppare questo approccio in modo ottimale;
- è essenziale continuare a sviluppare, se necessario, i mezzi per coordinare le attività attinenti alla politica industriale intrapresa dagli Stati membri e dall'Unione europea al fine di raggiungere gli obiettivi fissati nella strategia di Lisbona;
- tutte le politiche intese al rafforzamento della competitività dovrebbero fondarsi su un'analisi accurata di tutti gli aspetti pertinenti, nonché su un equilibrio tra i tre pilastri dello sviluppo sostenibile (economico, sociale e ambientale);
- l'analisi settoriale dovrebbe contribuire ad affinare le politiche orizzontali e a rispondere alle esigenze dei settori industriali nell'Unione europea, compresi quelli con un alto potenziale di crescita;

— le politiche comunitarie e nazionali, pur perseguendo i propri obiettivi principali, dovrebbero anche contribuire a migliorare le condizioni generali della competitività europea e a creare un ambiente favorevole per l'impresa;

— occorre la consultazione aperta e trasparente delle parti interessate e il controllo costante dell'impatto delle proposte più rilevanti sia a livello legislativo che di altro genere sulle imprese europee; la proposta della Commissione sulle sostanze chimiche rappresenta il primo esempio di attuazione di questo approccio, mentre il programma di lavoro annuale della Commissione costituirà una base importante per la valutazione d'impatto sistematica in quanto agevolerà l'individuazione di altre proposte che potrebbero avere un'incidenza significativa sulla competitività;

— il dialogo sociale costituisce un elemento importante per una politica industriale efficace;

— è necessario migliorare il quadro industriale europeo per evitare la deindustrializzazione, e che occorre pertanto approfondire l'analisi;

3. ACCOGLIE POSITIVAMENTE la relazione dei servizi della Commissione sulla competitività, nonché i quadri di valutazione sulle imprese, l'innovazione e gli aiuti di Stato, che rappresentano strumenti importanti per sviluppare un'analisi sistematica della situazione della competitività dell'economia dell'UE;

4. PRENDE ATTO delle informazioni contenute in tali relazioni e, di conseguenza, SOTTOLINEA in particolare che:

— le prospettive di miglioramento del tenore di vita nell'Unione europea sono direttamente legate al rafforzamento della competitività delle imprese UE in tutti i settori: occorrono ulteriori azioni per aumentare sia l'occupazione che la produttività del lavoro al fine di raggiungere gli obiettivi fissati nella strategia di Lisbona;

— gli sviluppi positivi in termini di innovazione, investimenti nel campo delle TIC, diffusione e sfruttamento commerciale di Internet, nonché la pubblica amministrazione on-line debbono essere completati dall'innovazione organizzativa, in modo da utilizzare al massimo il potenziale che offrono;

— i ritardi nel raggiungimento degli obiettivi di Lisbona devono essere affrontati sia mediante riforme strutturali sia stimolando in modo adeguato lo spirito di imprenditorialità, le condizioni di competitività, l'innovazione e fornendo capitali di rischio e meccanismi di garanzia a livello sia dell'UE che a livello nazionale e regionale;

⁽¹⁾ Cfr. doc. 15287/03 COMPET 70 IND 171 MI 299 RECH 234 ECO 251 ECOFIN 382.

⁽²⁾ Cfr. doc. 15217/03 COMPET 69 IND 169 MI 296 RECH 231 ECOFIN 375 ECO 249.

⁽³⁾ Cfr. doc. 15036/03 COMPET 63 IND 165 MI 292 ECO 244.

⁽⁴⁾ Cfr. doc. 14793/03 COMPET 61 IND 159 MI 282 RECH 205.

⁽⁵⁾ Cfr. doc. 14584/03 RC 13 ECO 221.

- l'istruzione, l'apprendimento permanente, il livello di competenza della forza lavoro e la qualità dei risultati sono fattori importanti per la competitività industriale europea;
- per potenziare le prospettive di crescita, e quindi creare maggiore occupazione, l'UE e gli Stati membri devono incoraggiare un'alta produttività e competitività, nonché agevolare la trasformazione e l'ammodernamento industriali, tenendo presente le sfide e le opportunità derivanti dall'allargamento.

In considerazione di quanto precede:

5. INVITA l'industria europea:

- ad avvalersi della propria eccellenza tecnologica e organizzativa per migliorare la competitività e raggiungere la leadership del mercato, segnatamente tramite maggiori investimenti in campo RST, l'innovazione e una migliore formazione della forza lavoro;
- a ricorrere alle capacità specifiche e alle conoscenze specialistiche dei lavoratori e delle imprese dei paesi aderenti per migliorare la posizione dell'Europa sui mercati mondiali;
- a adattarsi costantemente per rispondere alle sfide della competitività globale;
- ad assumere le proprie responsabilità sociali per migliorare la competitività dell'industria europea;

6. INVITA gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze:

- ad attuare riforme strutturali e misure politiche intese a conseguire un contesto favorevole alle imprese capace di contribuire all'imprenditorialità, all'innovazione e alla competitività industriale, tenendo conto del principio di una migliore regolamentazione;
- a incoraggiare le imprese ad aumentare gli investimenti, l'innovazione e la produttività per creare crescita e posti di lavoro, anche tramite il capitale di rischio e il raggruppamento, nonché l'innovazione organizzativa;
- a portare avanti le iniziative per il rafforzamento della competitività industriale, tenendo in particolare conto delle necessità e particolarità dei singoli settori;
- a migliorare ulteriormente i metodi di applicazione della valutazione dell'impatto alle proposte normative;
- a incoraggiare l'aumento della produttività del lavoro nel settore industriale;

- a proseguire gli sforzi per ampliare la pubblica amministrazione on-line e incentivare lo sfruttamento commerciale di Internet;
- ad agevolare la gestione del cambiamento industriale, mediante la promozione, tra l'altro, di studi di prospettiva;
- a fissare obiettivi volontari nel campo dell'innovazione, che servano alla Commissione come base per la valutazione periodica dei progressi realizzati;
- previa un'analisi, a intraprendere azioni o nel settore regolamentare conformemente ai principi di una migliore regolamentazione, o nel settore dell'incentivazione della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità, se del caso mediante il metodo di coordinamento aperto;

7. ATTENDE CON INTERESSE di ricevere dalla Commissione:

- il piano d'azione in materia di imprenditorialità citato nelle sue conclusioni del 3 marzo 2003 ⁽¹⁾;
- un piano d'azione sull'innovazione contenente azioni specifiche volte ad attivare risorse e politiche per incrementare la capacità innovativa delle imprese europee;
- una comunicazione nella prima metà del 2004 che farà il punto sulle attività di follow-up, in particolare l'applicazione della politica industriale a settori specifici, l'analisi e il risultato della deindustrializzazione allo scopo di migliorare l'impatto delle politiche dell'UE sulla competitività dell'industria;

8. SI IMPEGNA, allo scopo di fornire al Consiglio europeo di primavera un contributo strutturato, ad esaminare con cura precisando le azioni prioritarie:

- lo stato generale di competitività dell'UE e specialmente, in cooperazione con la Commissione, le proposte che hanno un impatto notevole sulla competitività;
- la comunicazione della Commissione su un approccio integrato alla competitività.

II. IN MERITO ALLE QUESTIONI SETTORIALI:

1. RAMMENTANDO le comunicazioni della Commissione intitolate:

- «Il futuro del settore tessile e dell'abbigliamento nell'Unione europea allargata» ⁽²⁾;
- «LeaderSHIP 2015 — Definire il futuro dell'industria europea delle costruzioni e riparazioni navali — La competitività attraverso l'eccellenza» ⁽³⁾;

⁽¹⁾ GU C 64 del 18.3.2003.

⁽²⁾ Cfr. doc. 14314/03 COMPET 56 IND 149 MI 269 RECH 190 ECO 217 TEXT 17 WTO 115.

⁽³⁾ Cfr. doc. 15288/03 COMPET 71 IND 172 MI 300 RC 20 RECH 235 ECO 252 ECOFIN 383 WTO 131.

- «Inquadrare in modo coerente le attività in campo aerospaziale — Una risposta al rapporto STAR 21»⁽¹⁾;
2. RICORDANDO la comunicazione della Commissione dal titolo: «La politica industriale in un'Europa allargata»⁽²⁾, nonché le conclusioni del Consiglio del 13 maggio 2003 sulla competitività industriale in un'Europa allargata⁽³⁾ in cui si invitava, tra l'altro, la Commissione a elaborare modi concreti con i quali la politica industriale può contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona;
 3. RIBADENDO la necessità di assicurare che le politiche orizzontali dell'UE intese a garantire un contesto favorevole alla competitività industriale tengano conto delle esigenze specifiche e delle caratteristiche dei singoli settori, nonché delle piccole e medie imprese, in particolare delle nuove piccole e medie imprese innovative; RICONOSCENDO che l'attuazione della Carta europea per le piccole imprese svolge un ruolo importante a questo proposito;
 4. ACCOGLIE CON FAVORE le iniziative finora proposte dalla Commissione per migliorare la competitività europea, segnatamente nei settori industriali specificati in appresso, anche in quelli interconnessi, e attende con interesse le prossime comunicazioni della Commissione relative ad altri importanti settori industriali.

Per quanto riguarda i TESSILI E L'ABBIGLIAMENTO:

5. RICONOSCE che:
 - l'industria tessile e dell'abbigliamento, dalle fibre sintetiche ai prodotti industriali e tecnici, oltre ad apportare un notevole contributo globale all'occupazione, alla produzione e alle esportazioni nell'Unione europea allargata, ha anche un impatto particolare sull'economia di talune regioni;
 - il settore tessile e dell'abbigliamento europeo si trova a dover affrontare continue nuove sfide, in particolare l'eliminazione delle restrizioni quantitative (contingenti) a partire dal 1° gennaio 2005, un processo permanente di ristrutturazione e modernizzazione e un accentuato rallentamento dell'attività economica, della produzione e dell'occupazione;
 - l'industria tessile e dell'abbigliamento ha una notevole capacità di sviluppo ed innovazione, una prontezza a trarre insegnamento dalle imprese di successo ed una abilità di adattamento ai cambiamenti;
6. PONE L'ACCENTO sull'importanza strategica, al final fine di rafforzare un settore competitivo che continua a dare occu-

pazione, dell'interazione tra politiche diverse in settori quali la ricerca e lo sviluppo, l'innovazione, le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, la formazione professionale e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale;

7. RILEVA

- l'importanza, ai fini della competitività del settore tessile e dell'abbigliamento dell'UE, di garantire un quadro positivo di politica commerciale per consentire scambi aperti ed equi, in particolare un miglior accesso ai mercati dei paesi terzi;
- l'importante contributo che potrebbe apportare una sollecita entrata in vigore della zona di libero scambio euromediterranea;

8. PONE L'ACCENTO sull'importanza di incoraggiare le iniziative delle parti interessate tese a rafforzare la responsabilità sociale delle imprese e a promuovere, su base volontaria, il «commercio etico» a partire ad esempio dall'etichettatura;

9. SI RALLEGRA dell'intenzione della Commissione di istituire un gruppo ad alto livello composto da rappresentanti degli Stati membri e dalle parti interessate con il compito di stimolare il dibattito sulla situazione e sul futuro del settore tessile e dell'abbigliamento nell'Unione europea allargata nonché sulle possibili iniziative e raccomandazioni tese a facilitare l'adeguamento del settore alle sfide del futuro.

In considerazione di quanto precede:

10. INVITA gli Stati membri, in sintonia con le politiche comunitarie generali, a prendere i provvedimenti adeguati per aiutare il settore tessile e dell'abbigliamento europeo ad affrontare dette sfide anche grazie alla ricerca, all'istruzione e alla formazione;
11. INVITA la Commissione ad informare periodicamente il Consiglio sui risultati dei lavori del gruppo ad alto livello sui tessili e l'abbigliamento, e a riferire, per la prima volta anteriormente alla fine di luglio del 2004, in merito alle iniziative considerate appropriate al riguardo che potrebbero configurarsi in un piano d'azione.

Per quanto riguarda l'INDUSTRIA CANTIERISTICA:

12. RICONOSCE:

- la dimensione strategica per l'Europa dell'industria cantieristica e delle riparazioni navali specie per quanto riguarda il commercio di prodotti da importare/esportare, le possibilità di occupazione, comprese quelle fornite dall'industria delle attrezzature navali, le necessità di difesa, la competitività dei porti e delle attività marittime in Europa, lo sviluppo di tecnologie avanzate e la salvaguardia del know-how;

⁽¹⁾ Cfr. doc. 13705/03 COMPET 49 IND 140 RECH 176 TRANS 263 POLARM 24.

⁽²⁾ Cfr. doc. 5078/03 IND 1 ECO 2.

⁽³⁾ GU C 149 del 26.6.2003.

- il ruolo importante che l'industria cantieristica europea, unitamente alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri, dovrebbe svolgere per il miglioramento della sicurezza marittima e della tutela globale dell'ambiente promuovendo l'intermodalità mediante strumenti e programmi appropriati e relativamente alla crescita effettiva dei trasporti marittimi a corto raggio;
 - le distorsioni commerciali e la sovraccapacità che tuttora incidono sul mercato mondiale della cantieristica navale;
13. SOTTOLINEA che l'UE dovrebbe mantenere un approccio politico volto a potenziare la competitività industriale del settore; sono necessari sforzi particolari per quanto riguarda:
- lo sviluppo e l'armonizzazione di norme e regolamenti che hanno un'incidenza sul mercato europeo della difesa;
 - le norme che regolano gli aiuti di Stato, a livello di UE, relativamente agli investimenti nell'innovazione, laddove si dovrebbe tener conto delle condizioni specifiche dell'industria della costruzione navale europea per permettere l'attuazione di programmi fattibili ed efficaci volti a mantenere la leadership tecnologica dell'industria europea;
 - il pieno sfruttamento da parte degli Stati membri delle possibilità di incoraggiare in modo efficace la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione;
 - la protezione dei diritti di proprietà intellettuale da parte degli Stati membri e dell'industria, sfruttando appieno gli strumenti esistenti ed esaminando la possibilità di rafforzare l'applicazione delle norme internazionali in materia di brevetti applicabili alla cantieristica;
 - un processo di consolidamento più agevole tra i produttori europei grazie alla definizione di adeguate condizioni quadro da parte degli Stati membri e della Commissione;
 - la promozione di approcci intesi a produrre una cooperazione migliore in Europa tra le risorse cantieristiche navali e civili, basandosi su meccanismi di mercato che coinvolgano imprese dei settori della cantieristica mercantile e militare e delle attrezzature navali;
 - l'analisi e la richiesta di nuove competenze, possibilmente nell'ambito del dialogo sociale all'interno del settore.

In considerazione di quanto precede:

14. INVITA gli Stati membri, in sintonia con le politiche comunitarie generali, a prendere i provvedimenti adeguati per far sì che il settore europeo della cantieristica possa affrontare le sfide che ha dinanzi;

15. INVITA la Commissione a:

- proseguire gli sforzi in ambito OMC e OCSE per stabilire una concorrenza equa, a livello mondiale, nel settore dell'industria cantieristica;
- esaminare le conseguenze della scadenza del meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale, specie in relazione al calendario della procedura OMC per la composizione delle controversie;
- tenere regolarmente informato il Consiglio circa i risultati dell'iniziativa «LeaderSHIP 2015» e riferirgli riguardo all'attuazione delle raccomandazioni prima della fine del 2004;
- esaminare, di concerto con l'industria cantieristica, se un'entità europea quale ad esempio la Banca europea degli investimenti possa assumere un ruolo leader nel finanziamento anticipato o posticipato di progetti di costruzione navale.

Per quanto riguarda il SETTORE AEROSPAZIALE:

16. RICONOSCE che l'industria aerospaziale:

- genera e promuove tecnologie di punta e competenze fondamentali, è un importante polo d'innovazione e contribuisce a sostenere la concorrenza internazionale per una vasta gamma di prodotti in mercati commerciali e strategici;
- fa confluire vari segmenti, quali quelli dell'aeronautica civile, della difesa e dello spazio, e che importanti segmenti di mercato richiedono una più vigorosa presenza europea in modo da accrescere la competitività.

17. PONE L'ACCENTO sulla necessità di:

- un approccio consolidato sul piano industriale e istituzionale per salvaguardare e sviluppare l'industria spaziale europea, pur avendo preso atto dei buoni progressi in relazione al programma Galileo e al sistema globale di osservazione per l'ambiente e la sicurezza (GMES) nonché all'intensificazione della cooperazione tra l'Agenzia spaziale europea e l'Unione europea;
- un migliore coordinamento a livello europeo dei programmi civili con quelli connessi alla difesa aerospaziale oltre che di un'efficiente assegnazione di risorse;
- un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) pienamente operativa, per dotare l'UE di un adeguato quadro normativo capace di soddisfare le esigenze interne ed internazionali;
- un migliore trasferimento delle tecnologie, specie in relazione alle PMI operanti come subfornitori;

18. RICONOSCE la proposta di azione preparatoria della Commissione riguardante la ricerca in materia di sicurezza e PRENDE ATTO dei lavori in corso che porteranno alla creazione programmata di un'agenzia intergovernativa nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti.

In considerazione di quanto precede:

19. INVITA gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze, a:

- proseguire le attività in corso in collaborazione con l'ESA, per mettere a punto una politica spaziale europea coerente che tenga conto delle disposizioni dell'ac-

cordo quadro CE-ESA e del piano d'azione per l'attuazione della politica spaziale europea ⁽¹⁾;

- continuare le attività in corso relative alla piena operatività dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea;
- prendere, le necessarie iniziative per continuare a sostenere la realizzazione dell'agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti, tra cui la continuazione, se del caso, degli sforzi degli Stati membri in collegamento con la Commissione volti alla creazione di un mercato della difesa dell'UE competitivo a livello internazionale.

⁽¹⁾ Cfr. doc. 14886/03 RECH 211 COMPET 62 IND 164 TRANS 293 POLARM 36.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2003

sulla parità di accesso e di partecipazione delle donne e degli uomini alla società dei saperi per la crescita e l'innovazione

(2003/C 317/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

1. RAMMENTANDO:

che uno degli obiettivi dell'Unione europea è l'eliminazione delle disparità e la promozione della parità tra uomini e donne in tutte le attività;

la strategia di Lisbona, che ha sottolineato l'importanza di dotare tutti i cittadini delle competenze necessarie per vivere e lavorare nella società dei saperi e la necessità di aumentare l'attuale tasso di occupazione delle donne;

i Consigli europei di Bruxelles (marzo 2003), Siviglia, Barcellona e Nizza in cui di volta in volta:

- SI È ACCOLTO con favore il rafforzamento dell'attuazione, del coordinamento e del follow-up della parità di genere e l'integrazione della prospettiva di genere nell'Unione europea e si è chiesto che gli orientamenti in materia di occupazione riguardassero, tra l'altro, l'imprenditorialità e la parità di genere;
- SI SONO APPROVATI gli obiettivi del piano d'azione della Commissione «eEurope 2005: una società dell'informazione per tutti», rilevando la necessità di fornire ai lavoratori le competenze necessarie per una società basata sulla conoscenza;
- SI È INVITATO il Consiglio a garantire che tutti i cittadini siano dotati delle qualifiche fondamentali, specialmente quelle connesse con le TIC, e in particolare i gruppi quali le donne disoccupate e

- SI È SOTTOLINEATO che il modello sociale europeo comprende la lotta contro tutte le forme di discriminazione, che la parità fra uomini e donne nella vita professionale deve fornire un supporto alla trasformazione dell'economia della conoscenza e che l'aumento quantitativo e il miglioramento qualitativo dei posti di lavoro costituiscono la chiave dell'inclusione sociale;

la risoluzione del Consiglio del giugno 2001 su scienza e società e donne e scienza ⁽¹⁾ in cui si invita la Commissione a proseguire e intensificare gli sforzi intrapresi per promuovere il ruolo delle donne nella scienza e nella tecnologia e in particolare nell'ambito del sesto programma quadro;

le conclusioni del Consiglio del marzo 2003 sulla promozione dell'imprenditorialità e le piccole imprese ⁽²⁾, in cui si rileva la necessità di incoraggiare l'imprenditoria femminile al fine di aumentare il numero di nuove imprese innovative e competitive;

le conclusioni del Consiglio del maggio 2003 ⁽³⁾ sull'adeguamento delle politiche a sostegno dell'e-business in un contesto in evoluzione, che sottolineano la necessità di restringere e colmare il divario di e-competenze e di includere l'intero bacino di lavoro potenziale disponibile, affrontando in particolare la grave sottorappresentanza delle donne nella forza di lavoro nel settore delle TIC;

⁽¹⁾ GU C 199 del 14.7.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 64 del 18.3.2003, pag. 6-8.

⁽³⁾ GU C 149 del 26.6.2003, pag. 7-9 e doc. 9857/03.

la risoluzione del Consiglio del luglio 2003 sul capitale sociale e umano⁽¹⁾, che sottolinea la necessità di affrontare il problema dell'attuale discriminazione di genere per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e ai posti di lavoro connessi con le TIC, come pure all'utilizzo delle TIC, e di incoraggiare una maggior partecipazione delle donne all'istruzione superiore in discipline connesse con la società dell'informazione;

le conclusioni della commissione dell'ONU sulla condizione femminile del 14 marzo 2003, in cui si è rilevato che è essenziale concentrarsi sulle dimensioni di genere delle TIC per evitare un impatto negativo della rivoluzione digitale sulla parità di genere;

2. RICONOSCENDO

l'importante ruolo che la parità di genere può svolgere nel contesto della strategia di Lisbona per contribuire affinché l'Unione europea diventi l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale e il ruolo fondamentale che le parti sociali e le ONG possono svolgere nella riduzione delle disparità di genere e del divario digitale;

3. SOTTOLINEANDO

la necessità di promuovere la pari partecipazione di uomini e donne alla società dei saperi, riservando particolare attenzione:

- alle competenze necessarie per la società dei saperi;
- all'occupazione, alla ricerca, all'innovazione e all'imprenditorialità;
- all'inclusione sociale e regionale.

4. INVITA gli Stati membri

in generale:

- a favorire il conseguimento della parità di genere e l'emancipazione economica, politica e sociale delle donne nel contesto di un uso più diffuso delle TIC, comprese le infrastrutture, nonché, tenuto conto che le donne sono ampiamente consumatrici e utenti di TIC e multimedia, a promuovere ulteriormente la loro partecipazione in questi settori e la loro influenza in tutti i livelli della produzione, della ricerca e dell'innovazione;
- ad integrare le prospettive di genere nell'elaborazione delle politiche nazionali nel settore delle TIC, tra l'altro

la progettazione e l'attuazione di iniziative di amministrazione on line, e a garantire la rapida e piena partecipazione delle donne al riguardo e, in tale contesto, a tener conto delle necessità dei gruppi vulnerabili;

in materia di competenze per la società dei saperi:

- a valutare le necessità di aumentare gli sforzi per quanto riguarda le politiche e le iniziative miranti a risolvere il problema dello scarso numero di donne che scelgono studi connessi con le TIC, tra l'altro adeguando l'istruzione in materia di TIC a tutti i livelli per tener conto delle esigenze delle studentesse e sostenere la ricerca sull'uso delle TIC da parte delle donne, in particolare le loro necessità in materia di informazione e i loro interessi;

- a considerare l'utilità di rafforzare iniziative — quali le campagne di sensibilizzazione e i corsi di alfabetizzazione informatica sin dai primi stadi dell'istruzione — miranti a plasmare gli atteggiamenti e a combattere gli stereotipi negativi, riservando particolare attenzione alle donne appartenenti a gruppi o regioni svantaggiati;

in materia di occupazione, ricerca, innovazione e imprenditorialità:

- a sviluppare ulteriormente, avvalendosi tra l'altro dei fondi strutturali, le iniziative volte a formare le donne alle TIC, in particolare ai fini dell'ingresso, del rientro o della riqualificazione nel mercato del lavoro, sfruttando anche il valore aggiunto risultante da partenariati fra settore pubblico e privato e dalla partecipazione di enti locali e reti digitali;

- a promuovere modalità adeguate di organizzazione del lavoro e nuovi modi per conciliare vita lavorativa e familiare di uomini e donne, allo scopo di combattere le cause del numero ridotto di donne che lavorano e proseguono la loro attività professionale nel settore delle TIC e nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

- a promuovere una maggiore partecipazione delle donne alle attività e alle imprese basate sulla ricerca, come strumento per aumentare l'innovazione;

- a incoraggiare, in particolare attraverso campagne di sensibilizzazione e sostegno all'avviamento, la creazione e lo sviluppo di imprese da parte di donne, specialmente in settori ad alto impiego di conoscenza, nonché la pari partecipazione di uomini e donne all'elaborazione di politiche e decisioni nei settori delle TIC e dei mezzi di comunicazione;

⁽¹⁾ GU C 175 del 24.7.2003, pag. 3.

in materia di inclusione sociale e regionale:

- a riservare particolare attenzione alle donne appartenenti a tutti i gruppi che rischiano di essere esclusi dal settore digitale, allo scopo di aumentare la loro partecipazione alla vita sociale e professionale nella società dei saperi;
 - a sfruttare le possibilità offerte dalle nuove tecnologie per l'inclusione e lo sviluppo economico delle regioni svantaggiate, migliorando tra l'altro le opportunità di conciliare la vita professionale e familiare di uomini e donne, per esempio attraverso il telelavoro;
 - a riconoscere l'importanza di creare infrastrutture adeguate, comprese connessioni a banda larga e di predisporre agevolazioni per la parità di accesso di donne e uomini per un'adeguata formazione di base e per l'apprendimento per via elettronica, in particolare ai fini dello sviluppo delle regioni periferiche e scarsamente popolate;
5. PRENDE ATTO degli impegni già assunti dalle parti sociali e RACCOMANDA loro di prestare specifica attenzione ai seguenti obiettivi:
- migliorare la preparazione delle donne e degli uomini alla società dei saperi e garantire la parità di accesso alla medesima;
 - incrementare la cooperazione con il settore dell'istruzione allo scopo di facilitare la transizione verso il mondo del lavoro e promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

- sviluppare forme di organizzazione del lavoro compatibili con le esigenze familiari, in modo che uomini e donne possano conciliare vita professionale e familiare facilitando così la partecipazione delle donne al settore delle TIC e la loro permanenza in tale settore;
- affrontare la parità di genere nella società dei saperi attraverso la responsabilità sociale delle imprese;

6. INVITA la Commissione:

- a prestare particolare attenzione, nelle sue politiche e iniziative attuali, ai tre settori e agli aspetti specifici summenzionati;
- a sorvegliare, in cooperazione con gli Stati membri, i progressi compiuti in questo campo e a continuare l'analisi dei vari fattori che sottendono le attuali lacune e le possibili soluzioni, compresa la raccolta e la diffusione di informazioni sulle buone prassi;
- a favorire lo sviluppo di partenariati tra i soggetti interessati, compresa la società civile, allo scopo di facilitare la partecipazione delle donne alla società dei saperi;
- a produrre, raccogliere e pubblicare, in collaborazione con gli Stati membri e senza creare inutili oneri burocratici, statistiche disaggregate per genere e statistiche relative alla parità di genere sui vari aspetti della società dei saperi;
- a riferire in merito ai progressi dell'iniziativa «Le donne nella ricerca industriale» in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e imprenditorialità.

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

29 dicembre 2003

(2003/C 317/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2499	LVL	lats lettoni	0,6689
JPY	yen giapponesi	133,68	MTL	lire maltesi	0,4312
DKK	corone danesi	7,4437	PLN	zloty polacchi	4,6796
GBP	sterline inglesi	0,704	ROL	leu rumeni	40 723
SEK	corone svedesi	9,0891	SIT	tolar sloveni	236,83
CHF	franchi svizzeri	1,5587	SKK	corone slovacche	41,16
ISK	corone islandesi	89,50	TRL	lire turche	1 766 109
NOK	corone norvegesi	8,434	AUD	dollari australiani	1,6801
BGN	lev bulgari	1,9558	CAD	dollari canadesi	1,6315
CYP	sterline cipriote	0,58606	HKD	dollari di Hong Kong	9,704
CZK	corone ceche	32,508	NZD	dollari neozelandesi	1,9248
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,1289
HUF	fiorini ungheresi	260,63	KRW	won sudcoreani	1 497,19
LTL	litas lituani	3,4523	ZAR	rand sudafricani	8,3786

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**24 dicembre 2003**

(2003/C 317/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2407	LVL	lats lettoni	0,6665
JPY	yen giapponesi	133,12	MTL	lire maltesi	0,4307
DKK	corone danesi	7,443	PLN	zloty polacchi	4,6694
GBP	sterline inglesi	0,70175	ROL	leu rumeni	40 485
SEK	corone svedesi	9,0905	SIT	tolar sloveni	236,81
CHF	franchi svizzeri	1,559	SKK	corone slovacche	41,16
ISK	corone islandesi	89,66	TRL	lire turche	1 770 408
NOK	corone norvegesi	8,4198	AUD	dollari australiani	1,6727
BGN	lev bulgari	1,9553	CAD	dollari canadesi	1,6349
CYP	sterline cipriote	0,58575	HKD	dollari di Hong Kong	9,635
CZK	corone ceche	32,64	NZD	dollari neozelandesi	1,9181
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,1185
HUF	fiorini ungheresi	260,36	KRW	won sudcoreani	1 488,41
LTL	litas lituani	3,4521	ZAR	rand sudafricani	8,4762

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO ALLA COSTRUZIONE NAVALE

(2003/C 317/06)

1. INTRODUZIONE

1. Fin dai primi anni 70, gli aiuti di Stato alla costruzione navale sono stati oggetto di una serie di regimi comunitari specifici. I regimi applicabili alla costruzione navale prevedevano disposizioni ora più severe ora più flessibili rispetto ai settori industriali non sottoposti a norme specifiche. La presente disciplina stabilisce nuove norme per la valutazione degli aiuti di Stato alla costruzione navale una volta che il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale sarà giunto a scadenza il 31 dicembre 2003 ⁽¹⁾.

2. La presente disciplina intende, per quanto possibile, eliminare le differenze tra le norme applicabili alla costruzione navale e quelle applicabili ad altri settori industriali, al fine di semplificare e rendere più trasparente la politica della Commissione in questo settore, estendendo alla costruzione navale le disposizioni orizzontali di carattere generale.

3. La Commissione riconosce tuttavia che alcuni fattori specifici al settore della costruzione navale dovrebbero essere presi in considerazione nella politica di controllo degli aiuti di Stato della Commissione. Tali fattori includono:

- a) la sovraccapacità, il basso livello dei prezzi e la distorsione degli scambi commerciali nel mercato mondiale della costruzione navale;
- b) la natura delle navi, quali beni strumentali di considerevoli dimensioni, che accentua il potenziale rischio che i meccanismi di credito finanziati dallo Stato distorcano la concorrenza;
- c) il fatto che le discipline dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) sulle pratiche commerciali sleali siano difficilmente applicabili al settore della costruzione navale;
- d) l'esistenza di accordi con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo in Europa (OCSE) nel settore della costruzione navale, in particolare l'Accordo OCSE del 1998 relativo a «Guidelines for Officially Supported Export Credits» e il correlato «Sector Understanding on Export Credits for Ships», che si applicano nella Comunità a norma della decisione 2001/76/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che modifica la decisione del 4 aprile 1978 relativa all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno – Accordo relativo all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno ⁽²⁾.

4. La Commissione prende atto dei lavori attualmente in corso in ambito OCSE, finalizzati alla sostituzione dell'accordo del 1994 sulle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione navale ⁽³⁾, non entrato in vigore. La presente disciplina non intende minimamente pre-

giudicare l'esito di tali lavori e potrebbe essere rivista alla luce di un accordo concluso in ambito OCSE.

5. In considerazione delle citate peculiarità, oltre alla semplificazione delle norme applicabili, la presente disciplina è diretta a:

- a) promuovere una maggiore efficienza e competitività dei cantieri navali comunitari, in particolare tramite la promozione dell'innovazione;
- b) facilitare la riduzione delle capacità economicamente insostenibili, se del caso, e
- c) rispettare gli obblighi internazionali applicabili nel settore dei crediti all'esportazione e di aiuto allo sviluppo.

6. Per raggiungere tali obiettivi, la presente disciplina prevede misure specifiche con riguardo agli aiuti all'innovazione, agli aiuti per la chiusura, ai crediti all'esportazione, agli aiuti allo sviluppo e agli aiuti regionali.

7. Il settore della costruzione navale presenta alcune caratteristiche che lo rendono unico e lo distinguono dagli altri, si pensi alle serie di breve produzione, alle dimensioni, al valore e alla complessità delle unità prodotte e al fatto che le navi prototipo sono successivamente utilizzate commercialmente. Il settore navale è di conseguenza l'unico settore ammissibile agli aiuti all'innovazione. Gli aiuti agli investimenti per l'innovazione sono stati introdotti con il regolamento (CE) n. 1540/98 e sono autorizzati soltanto in casi debitamente giustificati, come incentivo a favore di progetti che comportano rischi tecnologici. L'attuazione di questa disposizione non è stata tuttavia soddisfacente. Si ritiene che, data la peculiarità del settore, si giustifichi il mantenimento di aiuti all'innovazione per esso specifici. Con la presente disciplina si intende pertanto migliorare il sostegno all'innovazione tenendo conto in particolare delle difficoltà legate all'applicazione delle norme esistenti.

8. La Commissione può ritenere compatibili con il mercato comune gli aiuti alla costruzione navale, alla riparazione navale e alla trasformazione navale, soltanto se si conformano alle disposizioni della presente disciplina.

9. La presente disciplina non pregiudica le misure temporanee adottate in forza del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale ⁽⁴⁾.

2. DEFINIZIONI

10. Ai fini della presente disciplina, si intende per:

- a) «costruzione navale», la costruzione, nella Comunità, di navi d'alto mare a propulsione autonoma;

⁽¹⁾ GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 32 del 2.2.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2002/634/CE (GU L 206 del 3.8.2002, pag. 16).

⁽³⁾ GU C 375 del 30.12.1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 172 del 2.7.2002, pag. 1.

- b) «riparazione navale», la riparazione o la revisione, nella Comunità, di navi d'alto mare a propulsione autonoma;
- c) «trasformazione navale», la trasformazione, nella Comunità, di navi d'alto mare a propulsione autonoma di almeno 1 000 tsl, purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;
- d) «navi commerciali d'alto mare a propulsione autonoma»:
- i) le navi per il trasporto di passeggeri e/o di merci di almeno 100 tsl;
- ii) le navi adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio, draghe e rompighiaccio) di almeno 100 tsl;
- iii) i rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW;
- iv) i pescherecci di almeno 100 tsl relativamente ai crediti all'esportazione e agli aiuti allo sviluppo se conformi all'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e all'Accordo settoriale sui crediti all'esportazione per le navi, o a qualsiasi accordo che modifica o sostituisce i citati accordi, nonché alle norme comunitarie in materia di aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- v) gli scafi non ancora terminati delle navi di cui ai punti da i) a iv) in grado di galleggiare e di essere spostati.

Per «nave d'alto mare a propulsione autonoma» si intende una nave che per il suo sistema permanente di propulsione e guida presenta tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare. Sono escluse le navi militari (ossia le navi che per le loro caratteristiche e capacità strutturali di base sono specificatamente destinate all'esclusivo utilizzo per scopi militari, quali le navi da guerra e le altre imbarcazioni per azioni offensive o difensive) e i lavori di modifica o l'installazione di apparecchiature supplementari eseguiti su altre navi esclusivamente a fini militari, purché le misure o le pratiche relative a tali navi, a tali modifiche e tali installazioni, non costituiscano azioni dissimulate a favore dell'industria della costruzione di navi mercantili in contrasto con le norme sugli aiuti di Stato;

- e) «entità collegata»: una persona fisica o giuridica che:
- i) possiede o controlla un'impresa attività di costruzione, trasformazione o riparazione navale, ovvero
- ii) è posseduta o controllata da un'impresa che svolge attività di costruzione, trasformazione o riparazione navale, direttamente o indirettamente, attraverso la partecipazione al capitale sociale oppure in qualsiasi altra forma.

Si presume che esista il controllo quando una persona o un'impresa che svolge attività di costruzione, trasformazione o riparazione navale possiede o controlla una partecipazione superiore al 25 % in un'altra impresa o viceversa;

- f) «aiuti»: gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato che istituisce le Comunità europee. Tale nozione comprende in particolare misure quali meccanismi di credito, garanzie e agevolazioni fiscali.

3. DISPOSIZIONI APPLICABILI

3.1. Campo di applicazione

11. Gli aiuti alla costruzione navale comprendono gli aiuti concessi, in modo diretto o indiretto, a un cantiere navale, a un'entità collegata, a un armatore o a un terzo, per la costruzione, la riparazione e la trasformazione di navi.

3.2. Applicazione delle disposizioni orizzontali

12. Il principio generale è che gli aiuti alla costruzione navale possono essere concessi a norma degli articoli 87 e 88 del trattato nonché di tutti gli atti normativi e delle misure adottate su questa base, ivi comprese le seguenti disposizioni:

- a) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁾;
- b) Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ⁽²⁾;
- c) Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») ⁽³⁾;
- d) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽⁴⁾;
- e) Regolamento (CE) n. 1177/2002;
- f) Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽⁵⁾;
- g) Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente ⁽⁶⁾; e
- h) Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

3.3. Disposizioni specifiche

13. Al principio generale enunciato nella sezione 3.2 sono ammesse le seguenti eccezioni, giustificate dai fattori specifici descritti nella sezione 1.

3.3.1. Aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione

14. Gli aiuti destinati a coprire le spese sostenute dalle imprese di costruzione, riparazione o trasformazione di navi per i progetti di ricerca e sviluppo possono essere considerati compatibili con il mercato comune se sono conformi alle norme stabilite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo o da qualsiasi atto che la sostituisca.

15. Gli aiuti all'innovazione concessi ai cantieri esistenti di costruzione, riparazione e trasformazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune fino ad un'intensità massima del 20 % lordo, purché:

- a) siano connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, vale a dire prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte del settore nella Comunità, e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
- b) siano limitati al sostegno delle spese d'investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto. In via eccezionale, possono essere ammissibili in misura limitata all'importo minimo necessario i costi di produzione aggiuntivi strettamente indispensabili per convalidare l'innovazione tecnologica.

3.3.2. Aiuti per la chiusura

16. Gli aiuti destinati a coprire i costi normali che derivano dalla chiusura parziale o totale di cantieri di costruzione, riparazione o trasformazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché le riduzioni di capacità operate grazie a tali aiuti siano effettive ed irreversibili.

17. I costi ammissibili a beneficiare degli aiuti di cui al paragrafo 4 sono:

- a) le indennità versate ai lavoratori licenziati o prepensionati,
- b) le spese relative ai servizi di consulenza per lavoratori licenziati o che stanno per essere licenziati e quelli prepensionati, inclusi i versamenti effettuati dai cantieri per la creazione di piccole imprese indipendenti dai cantieri stessi e le cui attività non concernono principalmente la costruzione navale,

c) le indennità corrisposte ai lavoratori per la riqualificazione professionale,

d) le spese sostenute per riconvertire il cantiere, i fabbricati, gli impianti e le infrastrutture verso usi diversi dalla costruzione navale.

18. Inoltre, nel caso in cui un cantiere cessi totalmente ogni attività di costruzione, riparazione e trasformazione navale, anche le seguenti misure possono essere considerate compatibili con il mercato comune:

- a) aiuti di importo non superiore al più elevato dei due valori seguenti, stabiliti da una perizia di consulenti indipendenti: il valore contabile residuo degli impianti o gli utili di esercizio scontati, ottenibili in un periodo triennale (con detrazione dei benefici che l'impresa ricava dalla chiusura degli impianti);
- b) aiuti quali prestiti o garanzie su prestiti per il capitale di esercizio necessario al completamento di lavori in corso, a condizione che siano limitati al minimo indispensabile e che sia già stata eseguita una parte significativa dei lavori.

19. Le imprese destinatarie di un aiuto per la chiusura parziale non devono avere beneficiato di aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione negli ultimi 10 anni. Se sono trascorsi meno di dieci anni dalla concessione di siffatti aiuti la Commissione autorizzerà un aiuto per la chiusura parziale soltanto in circostanze eccezionali e imprevedibili di cui l'impresa non sia responsabile.

20. L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere giustificati dall'entità delle chiusure in questione, in considerazione dei problemi strutturali della regione interessata e, nel caso di una riconversione verso altre attività industriali, della legislazione e delle norme comunitarie applicabili a queste nuove attività.

21. Per garantire l'irreversibilità delle chiusure che hanno beneficiato di aiuti, lo Stato membro interessato deve assicurare che gli impianti di costruzione navale restino chiusi per un periodo non inferiore a dieci anni.

3.3.3. Aiuti a favore dell'occupazione

22. Gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro e dell'assunzione di lavoratori svantaggiati o disabili o gli aiuti volti a coprire i costi supplementari legati all'assunzione di lavoratori disabili nei cantieri di costruzione, riparazione o trasformazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune se sono conformi alle norme del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.

3.3.4. Crediti all'esportazione

23. Gli aiuti alla costruzione navale sotto forma di meccanismi di credito finanziati dallo Stato, concessi a un armatore o a un terzo per la costruzione, la riparazione e la trasformazione di navi, possono essere considerati compatibili con il mercato comune se conformi alle disposizioni dell'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e a quelle dell'Accordo settoriale sui crediti all'esportazione per le navi, o di qualsiasi accordo che modifica o sostituisce i citati accordi.

3.3.5. Aiuto allo sviluppo

24. Gli aiuti alla costruzione e alla trasformazione navale concessi sotto forma di aiuti allo sviluppo a un paese in via di sviluppo possono essere considerati compatibili con il mercato comune se sono conformi alle pertinenti disposizioni dell'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e del correlato accordo settoriale sui crediti all'esportazione o ad ogni disposizione successivamente inserita in tale accordo o che sostituisce l'accordo stesso.

25. La Commissione verificherà la specifica componente di «sviluppo» dell'aiuto previsto e che l'aiuto sia necessario e rientri nel campo d'applicazione dell'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e del correlato accordo settoriale sui crediti all'esportazione o ad ogni disposizione successivamente inserita in tale accordo o che sostituisce l'accordo stesso. L'offerta di aiuto allo sviluppo deve essere aperta ai progetti presentati da diversi cantieri navali. Per le procedure di aggiudicazione si osservano, in quanto applicabili, le norme comunitarie in materia di pubblici appalti.

3.3.6. Aiuti regionali

26. Gli aiuti regionali alla costruzione, riparazione o trasformazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) gli aiuti sono erogati per investimenti volti a migliorare o modernizzare i cantieri esistenti, senza che sussistano connessioni con la ristrutturazione finanziaria degli stessi, allo scopo di aumentare la produttività degli impianti esistenti;
- b) nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato rientranti nella carta degli aiuti regionali approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro, l'intensità dell'aiuto non supera il 22,5 %;

- c) nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato rientranti nella carta degli aiuti regionali approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro, l'intensità dell'aiuto non supera il 12,5 % ovvero l'intensità massima di aiuto applicabile per gli aiuti regionali, se questo è inferiore;
- d) gli aiuti si limitano a sostenere le spese ammissibili come definite negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

4. OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE

27. Qualsiasi progetto volto alla concessione di nuovi aiuti alla costruzione, riparazione o trasformazione navale, nella forma di regime di aiuti o di specifico aiuto ad hoc che non rientri in un regime autorizzato, è notificata alla Commissione, a meno che non soddisfi le condizioni previste in uno dei regolamenti di esenzione di alcune categorie di aiuti di Stato dall'obbligo di notificazione preliminare.

5. MONITORAGGIO

28. Gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione sui regimi di aiuto esistenti a norma del regolamento (CE) n. 659/1999 e relative disposizioni di attuazione.

6. CUMULO DEGLI AIUTI DA FONTI DIVERSE

29. I massimali stabiliti nella presente disciplina si applicano a prescindere che l'aiuto sia finanziato interamente o in parte da risorse statali o da risorse comunitarie. Gli aiuti autorizzati a norma della presente disciplina non possono essere combinati con altre forme di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato né con altre forme di finanziamento comunitario se tale cumulo comporta un'intensità d'aiuto superiore all'intensità prescritta dalla presente disciplina.

30. Nel caso di aiuti a finalità diverse che comportino però gli stessi costi ammissibili, si applica il massimale più favorevole.

7. APPLICAZIONE

31. La presente disciplina è applicabile dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006 al più tardi. Essa può essere oggetto di revisione da parte della Commissione durante detto periodo, in particolare alla luce degli obblighi internazionali assunti dalla Comunità.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.3280 — Air France/KLM)**

(2003/C 317/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 18 dicembre 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾, mediante la quale l'impresa francese Société Air France (in appresso, «Air France») acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo integrale dell'impresa olandese Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (in appresso, «KLM») tramite un'offerta consigliata di scambio di azioni della KLM.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Air France: compagnia aerea internazionale, operante nel mondo intero,

— KLM: compagnia aerea internazionale, operante nel mondo intero.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il caso COMP/M.3280 — Air France/KLM, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.3358 — Hogg Robinson/Kuoni)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2003/C 317/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 18 dicembre 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa Hogg Robinson plc («Hogg Robinson», Regno Unito), controllata da Schröder Ventures Ltd, acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo delle attività relative all'organizzazione di viaggi di lavoro dell'impresa Kuoni Reisen Holding AG, attraverso l'acquisto dell'insieme delle azioni delle società Kuoni Geschäftsreisen AG (Svizzera), Kuoni Reisen Beteiligungs-GmbH (Germania), BTI Business Travel International Deutschland GmbH (Germania), Kuoni Geschäftsreisen GmbH (Austria) and Kuoni Utazasi Iroda Kft (Ungheria) (tutte insieme «Kuoni business»).

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Hogg Robinson: una società specializzata nell'offerta di servizi alle imprese, che fornisce servizi di consulenza e in outsourcing, ad esempio con riferimento a viaggi di lavoro,
- Kuoni business: servizi relativi a viaggi di lavoro per imprese clienti.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3358 — Hogg Robinson/Kuoni, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.3264 — AngloGold/Ashanti Goldfields)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2003/C 317/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 17 dicembre 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa AngloGold Limited («AngloGold», Sud Africa) controllata da Anglo American plc (Regno Unito), acquisisce (acquisiscono), ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Ashanti Goldfields Company Limited («Ashanti», Ghana) mediante scambio di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- AngloGold: società mineraria attiva a livello globale nell'estrazione dell'oro,
- Anglo American: società mineraria attiva a livello mondiale nell'estrazione di materie prime (oro, diamanti, platino, carbone, metalli, minerali e prodotti forestali),
- Ashanti: società mineraria attiva nella ricerca ed estrazione dell'oro in Ghana, Guinea, Tanzania e Zimbabwe; ricerca di platino in Sud Africa.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3264 — AngloGold/Ashanti Goldfields, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.3291 — Preem/Skandinaviska Raffinaderi)**

(2003/C 317/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 1° dicembre 2003 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 303M3291. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.3273 — First/Keolis/TPE JV)**

(2003/C 317/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 8 dicembre 2003 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 303M3273. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

OSSERVATORIO EUROPEO DEI FENOMENI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

EUMC — CONTI FINANZIARI 2002

(2003/C 317/12)

Tabella 1

EUMC — Esecuzione del bilancio per l'esercizio 2002

(in EUR)

ENTRATE			SPESE													
Provenienza delle entrate	Entrate iscritte nel bilancio definitivo dell'esercizio	Entrate riscosse	Ripartizione delle spese	STANZIAMENTI DI BILANCIO DEFINITIVI					STANZIAMENTI RIPORTATI DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE			STANZIAMENTI DISPONIBILI (bilancio 2002 ed esercizio 2001)				
				iscritti	impegnati	pagati	riportati	annullati	impegni che devono essere liquidati	pagati	annullati	stanziati	impegnati	pagati	iportati	annullati
Sovvenzioni comunitarie	6 100 000	4 320 000	Titolo I Personale	2 695 500	2 602 971	2 415 640	187 331	92 529	67 371	61 095	6 276	2 762 871	2 602 971	2 476 736	187 331	98 804
Alle sovvenzioni	70 000		Titolo II Funzionamento	483 500	437 194	376 949	60 245	46 306	151 530	149 853	1 677	635 030	437 194	526 802	60 245	47 982
Altre entrate		42 817	Titolo III Attività operative	2 991 000	2 919 804	1 685 574	1 234 229	71 197	1 180 682	1 136 889	43 793	4 171 682	2 919 804	2 822 463	1 234 229	114 990
Totale	6 170 000	4 362 817	Totale	6 170 000	5 959 969	4 478 164	1 481 805	210 031	1 399 583	1 347 838	51 745	7 569 583	5 959 969	5 826 001	1 481 805	261 776

NB: Gli importi totali possono presentare delle differenze dovute agli arrotondamenti.

Fonte: dati dell'Agenzia/dell'Ufficio — Queste tabelle presentano in maniera sintetica i dati forniti dall'Agenzia/dall'Ufficio nei suoi resoconti finanziari.

Tabella 2

EUMC — Conto di gestione degli esercizi 2002 e 2001

(1 000 EUR)

	2002	2001
Entrate		
Entrate proprie		
Sovvenzione della Commissione	4 320	5 000
Entrate varie		
Redditi finanziari	43	46
Totale entrate (a)	4 363	5 046
Spese		
<i>Personale — titolo I del bilancio</i>		
Pagamenti	2 416	2 072
Stanziamanti riportati	187	67
<i>Funzionamento — titolo II del bilancio</i>		
Pagamenti	377	662
Stanziamanti riportati	60	151
<i>Attività operative — titolo III del bilancio</i>		
Pagamenti	1 686	990
Stanziamanti riportati	1 234	1 181
Totale spese (b)	5 960	5 123
Risultato dell'esercizio (c = a - b)	- 1 597	- 77
Saldo riportato dall'esercizio precedente	- 8	179
Stanziamanti riportati annullati	52	75
Riutilizzi dell'esercizio precedente non utilizzati	151	0
Rimborsi alla Commissione	- 179	- 174
Differenze di cambio	2	- 11
Saldo dell'esercizio	- 1 579	- 8

NB: Gli importi totali possono presentare degli scarti dovuti agli arrotondamenti.

Fonte: EUMC.

Tabella 3

EUMC — Bilancio al 30 dicembre 2002 e 2001

(1 000 EUR)

ATTIVO	2002	2001	PASSIVO	2002	2001
Immobilizzazioni			Capitali permanenti		
Terreno			Capitali propri	183	385
Immobili			Riserva		
Impianti e mobilio	234	245	Saldo dell'esercizio	- 1 579	- 8
Materiale da trasporto					
Materiale informatico	141	85	Totale parziale	- 1 396	377
Immobilizzazioni immateriali	70	55			
Immobilizzazioni in corso					
Ammortamenti	- 262				
Totale parziale	183	385	Debiti a breve termine		
Scorte			Commissione		
Forniture d'ufficio	0	0	Altri contributi ⁽²⁾		
Crediti a breve termine			Riporti di stanziamenti non automatici	0	0
Sovvenzione della Commissione	13		Stanziamenti riportati di diritto	1 482	1 400
Altre sovvenzioni da riscuotere			Debiti vari	225	318
Anticipi ad organismi comunitari ⁽¹⁾			Trattenute su stipendio		
Altri anticipi	1	3	IVA/Altre imposte	507	488
IVA da recuperare	541	454	Anticipi di cliente		
Ordini di recupero			Totale parziale	2 214	2 206
Crediti vari	66	2			
Totale parziale	621	459			
Conti di tesoreria			Conti transitori		
Banche	113	2 029	Entrate di reimpiego	99	291
Cassa			Entrate differite		
Cassa di anticipi		1			
Totale parziale	113	2 030	Totale parziale	99	291
Conti transitori			Totale passivo	917	2 874
Totale attivo	917	2 874			

⁽¹⁾ Ad esempio CdT o OPOCE.⁽²⁾ Ad esempio Stati che non fanno parte dell'Unione europea.

NB: Gli importi totali possono presentare degli scarti dovuti agli arrotondamenti.

Fonte: EUMC.

Tabella 4

EUMC — Analisi del cash flow per l'esercizio 2002

(1 000 EUR)

Situazione al 31 dicembre 2001	
Saldo «Banche»	2 029
Saldo «Cassa»	
Saldo «Casse di anticipi»	1
(a) Totale	2 030
Entrate effettive relative all'esercizio 2002	
Entrate di bilancio	4 363
Entrate fuori bilancio	164
(b) Totale	4 527
Spese effettive relative all'esercizio 2002	
Spese di bilancio	5 966
Spese fuori bilancio	478
(c) Totale	6 444
Situazione al 31 dicembre 2002	
Saldo «Banche»	113
Saldo «Cassa»	
Saldo «Casse di anticipi»	
(d) = (a + b - c) Totale	113

NB: Gli importi totali possono presentare delle differenze dovute agli arrotondamenti.

Fonte: EUMC.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Bando di gara per la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco proveniente dai paesi terzi

(2003/C 317/13)

I. OGGETTO

1. È indetta una gara avente per oggetto la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco di cui al codice NC 1005 90 00, proveniente dai paesi terzi.
2. Il quantitativo che può essere oggetto di fissazioni della riduzione del prelievo all'importazione è pari a 250 000 t.
3. La gara si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2315/2003 della Commissione ⁽¹⁾.

II. TERMINI

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima delle gare settimanali decorre il 2 gennaio 2004 e scade il 8 gennaio 2004, alle ore 10.
2. Per le gare settimanali successive, il termine di presentazione delle offerte decorre dal venerdì e scade il giovedì di ogni settimana alle ore 10.

Il presente bando è pubblicato esclusivamente per indire la presente gara. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, esso è valido per tutte le gare settimanali effettuate nel periodo di validità della gara.

Tuttavia, per le settimane durante le quali le riunioni del Comitato di gestione dei cereali non avranno luogo, la presentazione delle offerte è sospesa.

III. OFFERTE

1. Le offerte devono essere presentate per iscritto e pervenire entro e non oltre la data e l'ora indicata al titolo II, mediante deposito contro ricevuta oppure con invio per raccomandata, telex, telefax o telegramma, al seguente indirizzo:

Ministério das Finanças
Direcção Geral das Alfândegas e Impostos Especiais sobre o Consumo
Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega
P-1149-060 Lisboa
Télécopieur (351) 218 81 42 61
Tél. (351) 218 81 42 63

Le offerte non presentate per telex, telefax o telegramma devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara per la riduzione del prelievo all'importazione di granturco — Regolamento (CE) n. 2315/2003».

Fino al momento in cui lo Stato membro interessato non comunica al concorrente l'avvenuta aggiudicazione, le offerte presentate non possono essere ritirate.

2. L'offerta, come pure la prova e la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽²⁾, sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro all'organismo competente che ha ricevuto l'offerta.

IV. CAUZIONE DI GARA

La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo competente.

V. AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione crea:

- a) il diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, di un titolo d'importazione da cui risulti il prelievo all'importazione previsto nell'offerta ed aggiudicato per il quantitativo in causa;
- b) l'obbligo di chiedere un titolo d'importazione per tale quantitativo nello Stato membro di cui alla lettera a).

⁽¹⁾ GU L 392 del 30.12.2003, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.